



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

DIREZIONE CENTRALE RETE ASSOCIATIVA
SETTORE INFRASTRUTTURE TRASPORTI LOGISTICA E MOBILITA'

Roma, 16/04/2020

Prot. 0002505

Oggetto: Emergenza coronavirus-Disposizioni tecniche per installazione paratia su veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea

La Circolare del ministero dei trasporti specifica le modalità di montaggio e prevede un certificato di attestazione della corretta installazione della paratia da tenere a bordo del veicolo

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 0010830 del 14 aprile u.s. (allegata), ha fornito indicazioni tecniche attuative di quanto approvato dall'art. 93 del decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18.

Il richiamato articolo riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela.

L'installazione di tali paratie, venendo effettuata in fase successiva alla messa su strada del veicolo, rientra nel campo di applicazione del Regolamento UNECE 43 in materia di Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrate di sicurezza e del loro montaggio sui veicoli.

Per ottemperare alle prescrizioni di sicurezza della circolazione, la circolare ritiene opportuno che le paratie siano esclusivamente in plastica flessibile, come previsto dal punto 2.6.2 del richiamato Regolamento. Ogni paratia conforme al richiamato Regolamento deve obbligatoriamente riportare lo specifico marchio di omologazione, di cui la circolare riporta l'immagine.

La circolare chiarisce che non si è tenuti all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito dell'installazione del divisore che, però, non deve essere di disturbo per il funzionamento dei sistemi di sicurezza del veicolo (airbag, cinture di sicurezza ecc.) e può essere di sezione completa o limitata all'area di più facile contatto tra il sedile di guida e i posti posteriori.



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

L'installatore della paratia deve rilasciare una dichiarazione, di cui la circolare fornisce il *fac simile*, che attesti che l'installazione è avvenuta nel rispetto della normativa e delle caratteristiche tecniche della paratia e del veicolo. Tale attestazione deve essere tenuta a bordo del veicolo e mostrata in fase di controllo e in fase di revisione annua del veicolo.

Cordiali saluti

Il Responsabile
f.to dr. Enrico Zavi

Allegato: circolare MIT n. 0010830 del 14 aprile